



Le questioni all'attenzione del legislatore dopo la sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale*

di

Renzo Dickmann*

Com'era immaginabile la sentenza n. 35 del 2017 della Corte ha innescato un vivacissimo dibattito in ambito sia politico sia scientifico.

Numerosi sono i commenti già apparsi in dottrina e vari sono gli aspetti sui quali si è concentrata l'attenzione degli studiosi, che in maggioranza non hanno mancato di sottolineare la continuità di questa sentenza rispetto a quanto affermato dalla Corte nella precedente n. 1 del 2014.

Anche la politica ha cominciato la riflessione sulla materia, specie presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, che ha svolto anche una approfondita indagine conoscitiva in materia¹, di cui si terrà conto nelle pagine successive.

In questa sede, non potendo toccare tutti i punti problematici della pronuncia del 2017, per i quali si rinvia comunque a quanto già commentato ed approfondito altrove², si intende muovere dal rilievo per il quale dalla sentenza, pur in assenza di una esplicita ammissione, sembrano comunque emergere argomenti utili a sostenere come

* Testo dell'intervento svolto all'Incontro di studi sul tema "*La disciplina elettorale delle Camere dopo la sent. n. 35/2017 della Corte costituzionale: punti fermi e questioni (ancora) irrisolte*", tenutosi il 7 aprile 2017 presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

* Consigliere parlamentare della Camera dei deputati – Docente di Diritto parlamentare presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza.

¹ Si vedano i resoconti stenografici delle sedute del 2 e 3 marzo 2017 della I Commissione, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati.

² R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'italicum in sistema elettorale maggioritario "eventuale" ma lascia al legislatore l'onere di definire una legislazione elettorale omogenea per le due Camere* (Nota a Corte cost., 9 febbraio 2017, n. 35), in *Federalismi.it*, n. 4/2017

preferibile l'opzione della competizione elettorale tra coalizioni e l'esigenza di una rimeditazione della logica del premio di maggioranza.

La Corte chiarisce che ogni scelta in materia è rimessa alla discrezionalità del legislatore (... lo dice ben 24 volte!) ma gli fornisce alcuni importanti parametri di riferimento.

La legge elettorale, secondo la Corte, deve consentire la formazione di maggioranze omogenee tra Camera e Senato³, di cui è primario obiettivo costituzionale assicurare l'effettiva rappresentatività come requisito indefettibile di costituzionalità.

In estrema sintesi possono rinvenirsi secondo la Corte, in continuità con la sentenza n. 1 del 2014⁴, vincoli giuridici costituzionali della legge elettorale nei principi di:

- rappresentatività dell'Assemblea politica, secondo i caratteri propri della democrazia vigente nel Paese alla luce degli artt. 1 e 56-57 Cost.; in tal senso la Corte afferma l'esigenza di garantire la "complessiva funzione che spetta ad un'assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare", che caratterizza la vigente forma di governo;

- (subordinatamente al primo) ragionevolezza, uguaglianza del voto e proporzionalità ai fini del rapporto tra voto in entrata e voto in uscita, nel senso di consentire agli elettori di incidere nella scelta dei candidati, traducendone quella che è stata qualificata come una loro "legittima aspettativa"⁵.

Sono obiettivi paralleli di "sicuro interesse costituzionale"⁶ della legge elettorale (ma non anche vincoli giuridici di legittimità)

- la stabilità⁷ del governo del Paese;
- la rapidità del processo decisionale.

³ Corte cost., sent n. 35 del 2017, punto 15.2 in diritto; in senso conforme, sent n. 1 del 2014, punto 4 in diritto. Sul profilo della continuità tra le sentt. n. 1 del 2014 e 35 del 2017 si veda L. TRUCCO, *Sentenza "italicum": la Consulta tra detto, non considerato e lasciato intendere*, in *ConsultaOnLine*, 31 marzo 2017 (www.giurcost.org)

⁴ Corte cost., n. 35 del 2017, spec. punti 6 e 9.2 in diritto; n. 1 del 2014, spec. punto 3 in diritto.

⁵ M. NARDINI, *L'omogeneità delle leggi elettorali e la "legittima aspettativa" dell'elettore*, in *Amministrazione In Cammino* - <http://www.amministrazioneincammino.luiss.it>, 5 marzo 2017, spec. § 6.

⁶ Corte cost., n. 35 del 2017, spec. punto 9.2 in diritto.

⁷ La stabilità è secondo la Corte il presupposto della governabilità. Sul rapporto "stabilità-governabilità" si vedano le riflessioni di M. LUCIANI, *Bis in idem. La nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017, spec. 6.

La Corte non fornisce alcuna indicazione sulle modalità attraverso le quali conciliare vincoli ed obiettivi indicati in una ipotesi di legge elettorale valida per entrambe le Camere, né lo aveva fatto nel 2014. La sentenza, nel rilasciare ogni decisione al legislatore, in qualche modo apre la strada ad ogni soluzione ma fissa paletti e vincoli in linea di sostanziale continuità rispetto a quanto indicato nella sentenza n. 1 del 2014. L'unica indicazione "di risultato" della Corte, che suona piuttosto come un auspicio, è che si giunga ad una legislazione omogenea per le due Camere.

Di seguito si proverà ad evidenziare i principali punti che il legislatore ha al proprio esame sulla base delle indicazioni della Corte, anche alla luce di quanto emerso nel corso della predetta indagine conoscitiva.

- *A quali condizioni è legittimo continuare a mantenere un premio di maggioranza in una legge elettorale proporzionale?*

In questo aspetto risiede il maggiore "imbarazzo" implicato dalle due sentenze costituzionali del 2014 e del 2017. La Corte ha sostanzialmente risposto positivamente nella dimensione dell'*an* se non sono compromessi i principi costituzionali sopra enunciati, primo dei quali è comunque il principio di rappresentatività; a queste condizioni la previsione di un premio da conferire con modalità *ragionevoli* e *proporzionate* e nel rispetto del *principio di uguaglianza del voto* (specie nel rapporto tra voto in entrata e voto in uscita) può consentire il *legittimo* perseguimento degli obiettivi/interessi costituzionali della stabilità/governabilità e della rapidità del processo decisionale. Ma le questioni problematiche indotte dalla preservazione in vigore dell'*italicum*, anche se "proporzionalizzato", sono plurime, come emerge dai contributi finora apparsi a commento delle sentenze e, per la n. 35, anche dalla citata indagine conoscitiva.

In prima battuta va rilevato un orientamento non univoco circa la legittimità del premio di maggioranza sotto il profilo dell'uguaglianza del voto imposta dall'art. 49, ai fini della correlazione tra voto in entrata e voto in uscita⁸.

⁸ In tal senso, ad esempio, A RIVIEZZO, *Uguaglianza del voto e sistema politico: alcune coordinate per una legislazione elettorale secundum constitutionem*, in *Forumcostituzionale.it* (www.forumcostituzionale.it), 17 febbraio 2017.

Personalmente si ritiene che, nonostante il silenzio sul punto della Corte, il premio di maggioranza in un sistema proporzionale si configura legittimamente solo se assegnato a *coalizioni di liste*, non a liste, e se scatta oltre una soglia minima riconosciuta come legittima – al momento – al 40% dei voti validi. La Corte non demonizza affatto il premio alla lista, che anzi salva nell'economia della legge n. 52 del 2015, né esclude soglie (di poco) minori, e comunque salva il premio nella sua dinamica più "cruenta", cioè per l'effetto ablativo di preferenze conseguite da liste minoritarie nella prima tornata di votazioni. Tuttavia lo fa sia per consegnare un sistema elettorale subito applicabile sia per non usurpare il compito del legislatore di scegliere di sostituire le coalizioni alle liste, che reputa le esigenze più urgenti da curare.

Si tratta di due meritorie preoccupazioni istituzionali. Ma, come si è avuto modo di precisare altrove, la sentenza non si pronuncia sulla questione più critica: sostituire o meno *l'italicum*. Lascia integralmente al legislatore la responsabilità di trovare un modello alternativo nell'ambito dei paletti indicati. Se non lo trova, un modello elettorale comunque vige ed è applicabile.

In particolare, le indicazioni della Corte presentano profili critici e criticabili⁹ nella parte in cui non inducono a preferire *un premio di maggioranza che consista di seggi non previamente assegnati*.

Inoltre, questione ben più consistente, in un regime parlamentare bicamerale simmetrico come quello supportato dalla Costituzione vigente non ha senso prevedere un premio di maggioranza presso una sola Camera, come ha in definitiva ammesso anche la stessa Corte¹⁰.

- *Possono essere valutate altre soglie per l'accesso al premio (attualmente fissata al 40 per cento dei voti dalla legge n. 52 del 2015)?*

Tale questione deve trovare risposta in stretta connessione con i citati principi della necessaria rappresentatività, dell'eguaglianza del voto, della ragionevolezza e della proporzionalità del sistema, da un lato, e con gli obiettivi della stabilità del governo del

⁹ R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'italicum*, cit., spec. § 4.4.

¹⁰ In tal senso si veda anche l'intervento di V. Lippolis nell'audizione del 3 marzo 2017 presso la I Commissione.

Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro. Sul punto la Corte ha chiarito solo l'esigenza di una soglia, definendo quella prevista dalla legge elettorale per la Camera, il 40% dei voti validi, come coerente con tali paletti, e comunque frutto di un progressivo innalzamento nel corso dei lavori parlamentari. Questa notazione della Corte implica un giudizio di valore per la soglia del 40% ma non esclude la legittimità di soglie inferiori, per quanto esse a parere personale potrebbero incorrere in censure proprio perché determinerebbero un allontanamento dai suddetti parametri.

In dottrina si sono ipotizzati passi indietro di 2-3 punti percentuali rispetto al valore del 40%, essenzialmente perché ci si è mossi dall'assunto che l'*italicum*, per come è sopravvissuto dopo la sentenza della Corte, in definitiva consente l'assegnazione del 54% dei seggi alla lista che superi il 40% dei voti validi. Ci sarebbe quindi secondo alcuni la possibilità di scendere fino al 37% di soglia per assegnare il 51% dei seggi¹¹.

Al riguardo si osserva primariamente che il premio consente di raggiungere il 56% dei seggi in palio, visto che con l'*italicum* si assegnano 606 seggi su 630¹².

Anche se la soglia in teoria potrebbe scendere ancora, personalmente non si condivide affatto questa lettura a meno che ci si convinca dell'esigenza di connettere tutta la logica del premio alla competizione tra coalizioni piuttosto che tra liste, presupposto che attenuerebbe alquanto la rilevanza del valore "al margine" della soglia per accedere al premio¹³.

Dunque il 40% pare una soglia minima ragionevole, e quindi costituzionale, per accedere ad un premio di maggioranza, nell'assunto che questo sia assegnato ad una coalizione; il che implica che la stessa coalizione debba conseguire un premio in percentuale di analoga consistenza anche al Senato, come si preciserà nel punto successivo.

¹¹ Ad esempio, M.E. D'Amico nell'audizione presso la I Commissione del 3 marzo 2017 ipotizza come soglia minima legittima il 37%, mentre nella medesima circostanza C. Deodato individua tale soglia minima nel 38% e S. Mangiameli nel 36%; queste difformi letture evidenziano come la questione sottesa debba essere affrontata senza prescindere da un ragionamento di sistema, svolto alla luce dei parametri indicati dalla Corte.

¹² R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'italicum*, cit., spec. § 2.

¹³ Nel corso delle citate audizioni presso la I Commissione è stato anche proposto di definire la soglia con riferimento ai seggi ottenuti e non ai voti conseguiti. In tal senso si veda l'audizione di G. Calderisi nella seduta del 3 marzo 2017, che ha proposto di riferire il 40% ai seggi conseguiti, considerando che "una soglia del 40% dei voti corrisponde già senza premio ad una percentuale del 42-43 % dei seggi, considerate le liste che non superano lo sbarramento, e pertanto il premio in seggi risulterebbe inferiore al 15%".

- *La previsione di una soglia per l'accesso al premio deve valere anche per il Senato?*

Anche nel corso della citata indagine conoscitiva è emerso il suggerimento che il premio scatti solo quando una lista superi la soglia del 40% *in entrambe le Camere*. La questione dell'abbassamento (possibile) della soglia appare dunque connessa anche a questa opzione, come poco sopra evidenziato.

Al riguardo in dottrina e tra gli interventi svolti nel corso della citata indagine conoscitiva vi è stato chi ha osservato che la logica premiale non troverebbe ostacoli nell'assunto che il Senato debba essere "eletto su base regionale"¹⁴, in quanto il premio sarebbe conferito dopo lo svolgimento delle elezioni su base regionale alla coalizione vincitrice. Al riguardo si torna a ricordare quanto sostenuto¹⁵ circa l'imprescindibile esigenza che questa possibilità è legittima *solo se il premio consista in seggi non previamente assegnati con la consultazione elettorale su base regionale, ma accantonati per essere assegnati alla coalizione che superi la soglia*. Se il premio non scatta, essi potrebbero essere ripartiti proporzionalmente tra le liste più votate secondo un meccanismo da definire nella stessa legge elettorale.

Secondo altri intervenuti rilevarebbe anche la differente base elettorale del Senato rispetto alla Camera, visto che il diritto di elettorato attivo è riservato a cittadini aventi almeno 25 anni¹⁶. La qual cosa vizierebbe una logica premiale parametrata a valori di soglia identici.

Ad ogni modo l'esigenza di una omogeneizzazione del sistema per quanto concerne l'eventuale preservazione di un premio di maggioranza anche per il Senato pare presupposta dalla stessa sentenza della Corte n. 35 del 2017¹⁷.

¹⁴ M. LUCIANI, *Bis in idem*, cit., spec. 9; si vedano anche gli interventi di M.E. D'Amico e V. Lippolis nelle loro citate audizioni presso la I Commissione del 3 marzo 2017.

¹⁵ R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'italicum*, cit., spec. 18.

¹⁶ Si vedano le audizioni di S. Curreri e M.E. D'Amico del 3 marzo 2017 presso la I Commissione.

¹⁷ In tal senso si veda l'intervento di V. Lippolis nel corso della citata audizione, che ricorda quanto la Corte nella citata sent. n. 35 del 2017 afferma al punto 14.1 in diritto: "non [si] tiene conto di assai più rilevanti differenze riscontrabili tra i due sistemi elettorali, ad esempio un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per la Camera".

- *Il premio deve consistere in seggi aggiuntivi che necessariamente consentano ad una lista di conseguire la maggioranza assoluta oppure può consistere in un numero fisso di seggi per ciascuna Camera che premi il successo elettorale di una lista ma non la trasformi in maggioranza assoluta (cd. "premietto")?*

In apertura si osserva che questa prospettiva può valere anche nel caso di competizione tra coalizioni.

Da subito va detto che quasi tutti i soggetti ascoltati in I Commissione hanno accantonato l'ipotesi del "premietto" in quanto potrebbe giovare ad una lista che non sarebbe politicamente capace di coalizzarsi¹⁸. Si tratta di una osservazione molto ragionevole.

Ma se la scelta fosse quella di assegnare il "premietto" ad una coalizione piuttosto che ad una lista può darsi che esso potrebbe produrre un effetto positivo, "polarizzando" quella coalizione, rendendola cioè possibile centro di aggregazione per una maggioranza più larga, che quindi potrebbe agevolmente trasformarsi in stabile maggioranza di governo.

Si tratta però di un problema minore. La vera questione che resta sul tavolo è pur sempre la scelta se occorra preservare la logica del premio in un sistema perfettamente bicamerale e, in caso affermativo, se un premio debba essere assegnato ad una lista o piuttosto ad una coalizione.

In tale ultima ipotesi non necessariamente potrebbe avvenire che tutte le coalizioni in competizione siano biunivocamente corrispondenti nella competizione per l'elezione dei due rami. Questo profilo non è di secondario rilievo, ma non è emerso nel corso della citata indagine conoscitiva.

A parere personale è appena il caso di evidenziare che la scelta di assegnare un premio di maggioranza anche per il Senato presuppone che la lista o, meglio, la coalizione premiata sia perfettamente identica a quella premiata alla Camera. Invece allo stato non esiste questo obbligo di corrispondenza biunivoca ai fini della presentazione delle liste e delle coalizioni.

¹⁸ In tal senso si vedano, ad esempio, gli interventi di M. Luciani, G. Guzzetta, B. Caravita e F.S. Marini nelle audizioni del 2 marzo 2017; V. Lippolis nella sua audizione del 3 marzo 2017 afferma che il "premietto", differendo in ipotesi anche tra Camera e Senato, sarebbe "lesivo della rappresentatività senza fornire un contributo decisivo alla governabilità". Si è invece espresso in senso favorevole al premietto R. Zaccaria nella sua audizione del 3 marzo 2017.

Pertanto si conferma l'opinione per la quale, affinché siano rispettati al meglio i paletti posti dalla Corte, il premio consista in seggi appositamente accantonati, che consentano alla coalizione vincitrice di passare presso entrambi i rami da almeno il 40% ad almeno il 54% di seggi (in realtà, come ricordato, al 56% dei seggi da assegnare con l'*italicum*), per un totale di 340 (naturalmente volendo preservare il modello di cui allo stesso *italicum* e non definire un sistema tutto nuovo).

Allo scopo di formulare una ipotesi esemplificativa, il premio alla coalizione potrebbe essere definito in seggi pari ad un massimo del 15% dei seggi da assegnare (cioè il 15% di 606 e il 15% di 315), da accantonare a tal fine (91 seggi alla Camera e 47 al Senato)¹⁹. Ad ogni modo essi sarebbero eventualmente ripartiti in modo proporzionale tra le coalizioni se nessuna di queste raggiungesse la soglia del 40% (o comunque quella fissata da una nuova legge elettorale perché le coalizioni siano ammesse al premio).

Restano comunque tutte le perplessità in altra sede evidenziate²⁰ circa il fatto che una quota rilevante di seggi sia assegnata senza alcuna previa scelta da parte del corpo elettorale.

- *Esistono presupposti indefettibili per considerare costituzionalmente legittimo un turno di ballottaggio, con particolare riguardo al "limite costituito dall'esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto"*²¹, nonché con riferimento alla compatibilità dell'istituto del ballottaggio con un sistema bicamerale simmetrico o paritario?

In linea di principio il ballottaggio tra liste, visto anche che quello che ha detto la Corte sul punto, non si rivela un istituto convincente, ancorché nell'economia del dispositivo della legge n. 52 del 2015 come risultante dalla sentenza n. 35 del 2017.

Come rilevato, la Corte non ha escluso che il ballottaggio possa valere per una sola Camera anche in regime di bicameralismo paritario.

¹⁹ La percentuale proposta consente di accantonare seggi pari al 15%. Per una lettura analoga, ma proponendo una percentuale di seggi da accantonare minore (pari, rispettivamente, a 60 seggi per la Camera e 30 per il Senato), pari al 10% dei seggi in palio, si veda C. Deodato nell'audizione del 3 marzo 2017 presso la I Commissione.

²⁰ R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'italicum*, cit., spec. § 2.

²¹ Corte cost., sent. n. 35 del 2017, punto 9.2 in diritto, in continuità con sent. n. 1 del 2014, punto 3 in diritto.

Poi non convince l'argomento usato dalla Corte per spiegare come, ad *italicum* vigente, il ballottaggio si dovrebbe connettere alla prima consultazione (ipotizzando una sessione elettorale in due turni): la Corte ha sostenuto che si tratta di una "prosecuzione del primo turno"²² e non di un nuovo turno elettorale, *mentre ciò non può chiaramente essere, dal momento che al relativo esito sarebbero alterati tutti i risultati conseguiti dalle liste in competizione al primo turno*. Si tratterebbe di una configurazione incoerente e irrazionale: (per la Camera) la lista appena più votata diventerebbe maggioritaria ottenendo il 54% (*id est* il 56%) dei seggi in palio (606), molti dei quali non conquistati nella consultazione elettorale (anche più della metà) e tutte le altre liste sarebbero minoritarie, con sottrazione di seggi pur vinti alla prima tornata di consultazioni proporzionalmente più incisiva in ragione dei voti conseguiti.

Ancora una volta si sottolinea come il modello sarebbe meno punitivo per le forze minoritarie se congegnato con riferimento a coalizioni, anche se comunque scontrerebbe gli stessi vizi segnalati, pur attenuati dal minor numero di *competitors*, appunto le coalizioni.

- *Come si pone – alla luce dell'esigenza di garantire l'equilibrio tra il principio di governabilità e quello di rappresentanza – la definizione di "ragionevoli soglie di sbarramento", anche con riferimento alla previsione di soglie sensibilmente differenti a seconda che la lista sia coalizzata o che si presenti da sola?*

Le soglie di sbarramento sono un istituto da valutare con favore; del resto la Corte al riguardo non si è pronunciata in senso ostile, se non per mettere limiti di ragionevolezza alla consistenza della soglia (non più del 5%)²³ al fine di mantenere l'istituto nell'economia di un sistema elettorale coerente con i parametri sopra enunciati. Personalmente, come sostenuto nel citato commento alla sentenza n. 35, sono abbastanza convinto dell'efficacia delle soglie di sbarramento, anche perché le stesse hanno un innegabile effetto premiale "indiretto" a favore delle liste o coalizioni più votate. Per altro verso le soglie non devono essere così elevate da contraddire

²² In senso critico si veda S. CECCANTI, *I sistemi elettorali per le elezioni politiche dopo la 35/2017: una sentenza figlia del referendum, ma per il resto deludente per i proporzionalisti*, in *Federalismi.it*, n. 4/2017.

²³ Corte cost., sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 in diritto.

l'esigenza primaria di garantire la rappresentatività delle assemblee politiche, che la Corte ha anteposto a tutti gli altri principi e obiettivi in gioco.

A tal fine si potrebbe congegnare un sistema "integrato" di soglie, abbastanza alte per le coalizioni, e più basse per le liste, incluse quelle in coalizione, adottando come modello quanto previsto dal sistema elettorale relativo al Senato.

- *Quali limiti devono essere rispettati sotto il profilo della configurabilità di candidature bloccate, anche al fine di tutelare la rappresentanza di genere?*

Altra questione su cui la Corte non ha in fondo dato una risposta soddisfacente riguarda le candidature bloccate, che a parere personale non dovrebbero esistere, a meno di riconsegnare il sistema come maggioritario con collegi uninominali e candidati di coalizione.

Allo stato – come si è avuto modo di notare²⁴ – difetta anche la possibilità di garantire le pari opportunità nello stesso modello messo a punto dalla Corte per la Camera per effetto della sentenza n. 35. Ne deriva l'esigenza di una rimeditazione di tale modello, che passi per l'eliminazione delle candidature bloccate, consentendo le preferenze, e per la valorizzazione del voto di lista, che dovrebbe valere come voto al capolista. Un'alternativa potrebbe essere l'incremento del numero dei collegi uninominali e la conseguente possibilità di accorciare ulteriormente le liste.

Mantenendo invece gli attuali 100 collegi plurinominali per la Camera ed escludendo i capilista bloccati, si immagina di consentire l'espressione nel complesso di almeno tre preferenze, di cui la terza può essere riferita ad un candidato di sesso diverso dal capolista (se si vota la lista) e dal secondo candidato votato (o dai candidati votati con le prime due preferenze) naturalmente se i primi due candidati sono del medesimo sesso. Altrimenti sarebbero consentite solo due preferenze a candidati di sesso diverso. La terza eventuale preferenza non conforme a tali indicazioni sarebbe nulla.

²⁴ R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'italicum*, cit., spec. 22.

- *Si concilia un sistema per collegi uninominali maggioritari con la giurisprudenza costituzionale?*

Come si è avuto modo di osservare più dettagliatamente nel citato commento, a parere personale il modello maggioritario puro non si concilia pienamente con il modello costituzionale bicamerale simmetrico che risulta dai lavori della Costituente, a partire da quanto previsto nell'ordine del giorno Perassi. Ad ogni modo l'unica esperienza di maggioritario in Italia è stata quella, temperata, del *mattarellum*.

Si ritiene dunque possibile un modello maggioritario "frenato" da un forte correttivo di tipo proporzionale, con il quale assegnare una quota di seggi compresa tra il 30% ed il 50% del totale da assegnare ed a condizione che tutti i candidati di collegio competano nell'ambito di coalizioni, non di liste, in modo da ridurre il numero di candidati in competizione per ciascun collegio.

Corrispondentemente *le stesse coalizioni* dovrebbero competere anche per l'assegnazione della quota di seggi riservata al proporzionale. Anche in questo caso dovrebbero essere consentite preferenze. Inoltre le coalizioni dovrebbero essere ammesse al riparto dei seggi solo se la relativa cifra elettorale nazionale superi una cospicua soglia di sbarramento, ad esempio compresa tra il 4% e il 5%.

Ad ogni modo nel citato commento alla sentenza n. 35 si sono prospettate alcune ipotesi di studio per un possibile sistema elettorale, che tenga conto delle indicazioni della Corte, senza le storture denunciate in quella sede e nel presente intervento²⁵.

- *Si concilia con la giurisprudenza costituzionale un sistema per collegi uninominali maggioritari corretto da una quota di seggi destinata a premio di maggioranza o governabilità?*

Alla luce di quanto premesso la risposta può essere positiva, anche se gli argomenti della Corte non inducono in questa direzione.

Anche da taluni interventi nel corso della citata indagine conoscitiva è emerso un orientamento diverso, nell'assunto che nel sistema maggioritario la logica premiale sia insita nel sistema visto che esso consiste in tante competizioni quanti sono i collegi²⁶. In

²⁵ R. DICKMANN, *op. ult. cit.*, spec. § 6.

²⁶ Ad es., si veda l'intervento di V. Onida nell'audizione del 2 marzo 2017 presso la I Commissione.

realtà questa lettura deve considerare che si può connettere a tale sistema un premio che scatta sulla base del risultato ottenuto dalle liste o coalizioni in competizione, ad esempio computandone a tal fine le cifre elettorali a livello di circoscrizioni e sommandole a livello nazionale; una simile soluzione, ad esempio, sarebbe ideale per il modello elettorale per il Senato, che, ai sensi dell'art. 57, primo comma, Cost., deve essere eletto su base regionale.

Ad ogni modo, se il maggioritario puro per tutti i collegi, come accennato dalla Corte e spiegato anche da alcuni interventi a commento della sentenza n. 35, reca in sé la logica premiale, tuttavia esso è certamente "indisciplinato", cioè poco prevedibile, visto che il risultato potrebbe rivelarsi disomogeneo sul piano nazionale in assenza di correttivi o temperamenti. E' in fondo la preoccupazione che hanno avuto i legislatori del *mattarellum*, che si sono preoccupati sia di configurare una quota del 25% dei seggi in palio sottratta al maggioritario sia di "frenare" lo stesso meccanismo maggioritario con istituti appositi (ad esempio, lo "scorporo").